# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sent 4706/2017
rg 6309/2016
Cron 7219/2017

### PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Caterina Grimaldi di Terresena — Presidente

dr. Michele Ruvolo — Giudice

dr.ssa Maura Cannella — Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6309/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

[redacted] nato a Palermo in data 26.7.1994 (Avv. Alberto Gattuccio);

*ricorrente*

CONTRO

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco *pro tempore* (Roberto Saetta);

*resistente*

E CON L'INTERVENTO

del PUBBLICO MINISTERO

*interveniente necessario*

OGGETTO: diritti della cittadinanza

Tribunale di Palermo
prima sez. civile

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza dell'11.4.2017 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000 datato 6.4.2016 il ricorrente adiva questo Tribunale al fine di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 4 della legge n. 91/1992, emesso dall'Amministrazione Comunale di Palermo in data 1.2.2016 e conseguentemente sentir dichiarare il suo diritto alla cittadinanza ed ordinare la trascrizione di tale accertamento nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.

Deduceva la violazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 in quanto lo stesso aveva manifestato la propria volontà ad acquistare la cittadinanza italiana, ricorrendo i presupposti della nascita in Italia e della residenza ininterrotta.

Deduceva, inoltre, la violazione degli artt. 3, 33, 34 Cost. e 33 della legge n. 98/2013 non avendo il Comune informato i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età con la conseguenza che, in mancanza di tale comunicazione, la richiesta poteva essere effettuata anche dopo il compimento dei 19 anni d'età.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto cittadinanza italiana, ex art. 4 della legge n. 91/1992, emesso dall'Amministrazione Comunale di Palermo in data 1.2.2016 e conseguentemente sentir dichiarare il suo diritto alla cittadinanza.



Tribunale di Palermo
prima sez. civile

Con comparsa datata 14.6.2016 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando quanto in ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ivi formulate.

Con atto di integrazione del contraddittorio il ricorrente, previa autorizzazione del Giudice, integrava il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore.

All'udienza dell'11.4.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione di termine di 20 giorni per le comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e le domande ivi formulate vanno, pertanto, accolte alla luce delle motivazioni che seguono.

Occorre osservare che il Comune di Palermo con provvedimento dell'1.2.2016 ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente, ex art. 4, comma 2, della legge 91/1992, volta a rendere la dichiarazione di volontà ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana in quanto ritenuta tardiva.

È necessario premettere che l'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 prevede che "*lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data*".

Si tratta di una norma che subordina l'acquisto della cittadinanza alla sussistenza di due requisiti: essere nati nel territorio italiano e ivi risiedervi in modo continuativo ed essendo ben integrati nel tessuto sociale, economico e culturale.

Inoltre, l'art. 33 della legge n. 98/2013 prevede che "*ai fini di cui all'art.*



Tribunale di Palermo
prima sez. civile

*4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".*

Orbene, nel caso di specie il Comune, rigettando la richiesta di poter rendere la dichiarazione di volontà al fine di acquisire la cittadinanza italiana, non ha contestato la mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, i quali risultano non solo documentati ma anche pacificamente ritenuti sussistenti da entrambe le parti (v. comparsa di risposta del Comune di Palermo), ma ha contestato il mancato rispetto del termine annuale previsto dalla legge per la presentazione della suddetta dichiarazione di volontà, posto che il ricorrente aveva già compiuto il diciannovesimo anno di età al momento della presentazione dell'istanza. E l'Ufficio non ha proceduto ad informare, come previsto per disposizione di legge, il cittadino straniero della possibilità di poter optare per l'acquisito della cittadinanza italiana poiché ciò andava effettuato nei sei mesi antecedenti il compimento del 18° anno di età (termine già trascorso ). Lo stesso Comune afferma in comparsa che in mancanza di tale comunicazione ad opera della parte pubblica "*il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. Nel caso specifico tale comunicazione non è stata effettuata, né poteva esserlo, in quanto il ricorrente è nato a Palermo in data 26.7.1994 e, quindi, all'entrata in vi-*



Tribunale di Palermo
prima sezione civile

*gore della suddetta legge (21.8.2013), l'interessato non rientrava tra i soggetti indicati dal citato comma II, L. 98/2013, avendo allora già compiuto e superato i diciannove anni*" (pagine 10 e 11 comparsa di risposta del Comune).

Occorre però ora osservare che l'art. 33 della legge n. 98/2013 amplia la portata dell'art. 4 della legge n. 91/1992 ed assolve ad una funzione interpretativa e di regolamentazione delle situazioni regolate dallo stesso art. 4 senza alcuna limitazione temporale in ordine alla relativa area applicativa al fine di evitare che gravino sull'avente diritto eventuali ritardi o omissioni a lui non imputabili. Inoltre, considerata la rilevanza di rango costituzionale dei diritti della persona, l'art. 33 della legge 98/2013 va ritenuto applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della suddetta legge, come nel caso di specie (v. in tal senso anche Trib. Firenze 11.12.2015). Esso, come osservato, amplia la portata dell'art. 4 legge 91/92 e favorisce l'acquisto della cittadinanza italiana (anche in presenza di omissioni e/o ritardi imputabili ai genitori o alla PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, la cui prova può essere data con ogni idonea documentazione.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, va dichiarato illegittimo il provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale di Palermo in data 1.2.2016 di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. Conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di ricevere da parte del ricorrente la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91.

Vista la particolarità della questione giuridica esaminata, vanno compensate le spese di lite.



Tribunale di Palermo
prima sezione civile

**P.Q.M.**

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara illegittimo il provvedimento impugnato e per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di ricevere da parte del ricorrente la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91;

- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo;

- compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10.7.2017.

Il Giudice Estensore
*Michele Ruvolo*

Il Presidente
*Caterina Grimaldi di Terresena*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12/9/2017
IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
*Sara Themi Proietti*